



COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO RISORSE UMANE

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 07/10/2026

OGGETTO: CONGEDO PARENTALE EX ART. 32 DEL D.LGS. N. 151/2011 E S.M.I. A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 15.

L'anno duemilaventisei il giorno sette del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamati:

- il decreto del Sindaco n. 1 del 02/07/2024 di conferimento degli incarichi al Segretario Generale, tra i quali è compreso il Servizio Risorse Umane;
- il decreto dirigenziale n. 26 del 23/12/2025 di conferimento incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Risorse Umane alla dott. Lillo Marina, responsabile del presente procedimento;
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 79 del 10/10/1991 e modificato, da ultimo con deliberazione di C.C. n. 55 del 29/09/2022;
- a deliberazione di C.C. n. 72 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026-2028;
- la deliberazione di C.C. n. 73 del 29/12/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028;
- la deliberazione di G.C. n. 2 del 13/01/2026 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 12/03/2026, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione del Comune di Lumezzane relativo al triennio 2026-2028;
- il vigente Codice di Organizzazione del Personale di Lumezzane, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 07.05.2020 e aggiornato da ultimo con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 01.04.2025;
- il D.Lgs. n. 151/2001 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" artt. 32 – 38 in materia di congedo parentale e s.m.i., modificato dalla Legge 30 dicembre 2025 n. 199;

Vista la richiesta di congedo parentale (ex astensione facoltativa per maternità) del dipendente matricola 15 trasmessa con lettera prot. n. 0043382/2026 del 06/10/2026, integrata dalla lettera prot. n. 0043496/2026 del 07/10/2026, con la quale ha chiesto di potersi avvalere del congedo parentale a ore/giorni dal 13/10/2026 al 12/10/2027, concordando di

volta in volta con il Responsabile di Servizio i giorni di congedo parentale e quelli di servizio, al fine di conciliare le esigenze lavorative e personali.

Vista la normativa in materia di congedo parentale prevista dagli artt. 32-38 del D.Lgs. n. 151/2001 come modificata dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199 e, da ultimo, dal Messaggio INPS n. 251 del 26/01/2026, secondo la quale:

“L’articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (di seguito, legge di Bilancio 2026), modifica gli articoli 32, 34 e 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, TU), aumentando l’arco temporale di fruizione del congedo parentale dei genitori lavoratori dipendenti da 12 anni a 14 anni .

Pertanto, in caso di evento nascita, il congedo parentale può essere fruito entro i primi quattordici anni di vita del figlio, a decorrere dalla fine del periodo di congedo di maternità per la lavoratrice dipendente madre e dalla data di nascita per il lavoratore dipendente padre.

In caso di adozione o di affidamento/collocamento, il congedo parentale può essere fruito entro quattordici anni dall’ingresso in famiglia del minore, ma non oltre il raggiungimento della maggiore età”.

In sintesi la normativa prevede:

- *l’elevazione dell’indennità di congedo parentale all’80% è prevista per un massimo di tre mesi per ogni coppia genitoriale.*
- *l’elevazione è riconosciuta a condizione che i mesi di congedo parentale siano fruiti entro i 6 anni di vita del minore.*
- *L’elevazione dell’indennità in questione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e, in tali casi, i mesi di congedo parentale devono essere fruiti entro i 6 anni dall’ingresso del minore in famiglia in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età.*
- *l’elevazione dell’indennità interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: in forma continuativa (es. un mese intero), in forma frazionata (es. alcune settimane distribuite nel tempo), in forma oraria (es. riducendo l’orario di lavoro giornaliero).*
- *come previsto dall’articolo 32 del T.U., il limite massimo di congedo parentale per ogni coppia genitoriale è di dieci mesi (elevabili a undici mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a tre mesi), di cui nove mesi sono indennizzati, da fruire entro i 14 anni di vita del figlio o dall’ingresso in famiglia del minore, secondo le seguenti modalità:*
 - *alla madre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;*
 - *al padre spetta un periodo indennizzabile di tre mesi non trasferibili all’altro genitore;*
 - *a entrambi i genitori spetta anche un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di tre mesi, da fruire in modalità ripartita tra gli stessi.*

Il congedo parentale di entrambi i genitori o del “genitore solo” risulta indennizzabile per un massimo di nove mesi, come di seguito indicato:

- *tre mesi (complessivi tra i due genitori) sono indennizzati all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;*
- *sei mesi rimanenti (fino al 9° mese indennizzabile) sono indennizzati al 30% della retribuzione media giornaliera, calcolata in base alla retribuzione del mese precedente l’inizio del periodo di congedo, entro i 14 anni di vita o entro 14 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore;*
- *al genitore solo sono riconosciuti nove mesi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione;*
- *i mesi oltre il 9° fino al 10°-11° non sono retribuiti. Per i periodi di congedo ulteriori rispetto ai nove mesi indennizzati spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione media giornaliera solo se il reddito individuale del genitore richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.*

Visto che tale spesa rientra nei limiti delle risorse affidati con il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;

Visto il Regolamento di contabilità in vigore, approvato con delibera di C.C. n. 24 del 31/05/2021;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario Generale, ai sensi dell'art. 26 del Codice di Organizzazione del Personale;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione la sottoscritta attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 38 del vigente Codice di Organizzazione e Personale;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura di che trattasi, ai sensi dell'articolo 6 bis della legge n. 241/90 e s. m. i., dell'articolo 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'articolo 42 del D. Lgs. n. 50/2016;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'articolo 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Dato atto che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per la durata di giorni 15 consecutivi e che la sua efficacia/validità decorre dalla pubblicazione medesima, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi.

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

1. di accogliere la richiesta di congedo parentale (ex astensione facoltativa per maternità) del dipendente matricola 15 trasmessa con lettera prot. n. 0043382/2026 del 06/10/2026 e integrata dalla lettera prot. n. 0043496/2026 del 07/10/2026, con la quale ha chiesto di potersi avvalere del congedo parentale a ore/giorni dal 13/10/2026 al 12/10/2027, concordando di volta in volta con il Responsabile di Servizio i giorni di congedo parentale e quelli di servizio, al fine di conciliare le esigenze lavorative e personali;
2. di rendicontare successivamente con apposita determinazione le ore/giorni che verranno di volta in volta comunicate dal dipendente, in considerazione del fatto che i giorni possono essere suscettibili di variazione, al fine di conciliare le esigenze lavorative e personali;
3. di riservare allo stesso il seguente trattamento economico:
 - 30% dello stipendio base per un periodo massimo di sei mesi complessivo usufruibile fino al compimento del 14° anno di vita del figlio;
 - i periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva;
4. di dare atto, inoltre, che sarà possibile apportare modifiche all'orario di lavoro per sopravvenute e motivate esigenze di servizio;

5. di inviare copia del presente atto all'interessato e di acquisirlo nel proprio fascicolo personale;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Risorse Umane del Settore Ambito Segretario Generale per l'inserimento nella raccolta generale, la pubblicazione all'Albo Pretorio e gli adempimenti successivi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nell'apposita sezione dell'Amministrazione trasparente del sito internet istituzionale comunale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

li 07 ottobre 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LILLO MARINA *

* Firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 e smi